

D.A.C.I.S. 23 marzo 1951 ⁽¹⁾.

Disciplina della produzione del catgut per uso chirurgico ^(1/a).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 maggio 1951, n. 115.

(1/a) Le disposizioni del presente decreto sono state abrogate dall'art. 1, [D.M. 24 gennaio 1976](#), riportato al n. F/XIII.

1. Il catgut per uso chirurgico sia di produzione nazionale che di provenienza estera è sottoposto all'obbligo della registrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 180 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 ⁽²⁾.

(2) Riportato al n. B/II.

2. La produzione ed il commercio delle singole partite di catgut sono subordinate al controllo preventivo di Stato da eseguirsi dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati presso le ditte produttrici o importatrici, con le modalità di cui agli artt. 14 e seguenti del [regio decreto 18 giugno 1905, n. 407](#) ⁽³⁾.

(3) Riportato al n. G/I.

3. Le ditte produttrici, prima di porre in commercio qualsiasi partita del prodotto di cui all'art. 1, dovranno chiedere con domanda in bollo, diretta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ⁽⁴⁾ e presentata al prefetto della Provincia ⁽⁵⁾, che ne sia eseguito il controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità. Alla domanda in competente bollo, dovrà essere unita la quietanza comprovante il versamento nella Sezione della tesoreria provinciale della somma di L. 5000, per le spese di controllo.

(4) Ora, Ministero della sanità.

(5) Ora, medico provinciale.

4. Il prefetto ⁽⁵⁾, ricevuta la domanda disporrà il prelevamento dei campioni nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407 ⁽³⁾, ed il loro immediato invio all'Istituto

superiore di sanità, informandone contemporaneamente l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ⁽⁴⁾, cui sarà trasmessa copia della domanda anzidetta.

In base ai risultati favorevoli delle analisi l'Alto Commissario ⁽⁴⁾ autorizzerà la vendita di ciascuna partita dei prodotti controllati e richiederà l'apposizione nei recipienti che li contengono delle indicazioni prescritte dall'art. 6 del regolamento succitato.

⁽⁵⁾ Ora, medico provinciale.

⁽³⁾ Riportato al n. G/I.

⁽⁴⁾ Ora, Ministero della sanità.

⁽⁴⁾ Ora, Ministero della sanità.

5. Per i prodotti fabbricati all'estero, le ditte richiedenti la registrazione dovranno nella domanda al prefetto fornire, oltre le indicazioni di cui all'art. 6 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407 ⁽³⁾, anche la prova che i prodotti sono stati controllati all'estero con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali.

Per i prodotti da introdurre nella Repubblica, già distribuiti in dose, ogni recipiente dovrà portare il contrassegno del controllo ufficiale ed un numero progressivo apposto dall'Istituto produttore al fine di accertare prontamente la provenienza di ciascuna dose.

Della distribuzione in dose sarà presa nota negli appositi registri e nei modi indicati dagli artt. 15, 16 e 18 del regolamento anzidetto.

⁽³⁾ Riportato al n. G/I.

6. Per i prodotti fabbricati all'estero, dove non si effettua il controllo di Stato, l'Istituto richiedente dovrà indicare nella domanda corredata dalla quietanza dell'eseguito pagamento di cui all'art. 3 il luogo dove si obbliga a tenere in deposito i prodotti importati, in guisa che ogni partita di questi possa essere sottoposta al controllo obbligatorio che sarà eseguito con le stesse modalità per i prodotti nazionali corrispondenti.

7. Il prefetto provvederà all'istruttoria delle domande indicate nell'art. 3, ed accertato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento 18 giugno 1905, numero 407 ⁽³⁾, invierà le istanze all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ⁽⁴⁾ con informazioni circa il funzionamento in linea tecnica dell'Istituto richiedente.

Il prefetto ⁽⁵⁾ provvederà egualmente all'istruttoria delle domande di cui al predetto art. 6 disponendo, come anche nel caso precedente, il prelevamento dei campioni ed il loro invio all'Istituto superiore di sanità nei modi indicati dall'art. 4.

[\(3\)](#) Riportato al n. G/I.

[\(4\)](#) Ora, Ministero della sanità.

[\(5\)](#) Ora, medico provinciale.

8. Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

